



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 74/14/CONS**

**ORDINE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE ALLA SOCIETÀ ONE SAT S.R.L. (PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE "JUST ONE" - CH. 931") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 36BIS, COMMA 1, LETT. G) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, PARAGRAFI 3.1, 4.1 E 4.4 LETT. B), IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMI 6 E 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 26, DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 545 CONVERTITO CON LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 650**

**(CONTESTAZIONE N. 89/13/DISM N°PROC. 2555/FB)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 24 febbraio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della Radiotelevisione*", come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*";

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*";

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata*";

VISTO il "*Codice di autoregolamentazione tv e minori*", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 446/12/CONS del 4 ottobre 2012 con la quale l'Autorità ha ordinato alla società One Sat S.r.l., con sede legale in Roma, via dei Carvillii n. 51, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare "Just One – ch. 931" di pagare la sanzione amministrativa di euro 38.734,00 (trentottomilasettecentotrentaquattro/00), per la violazione dell'articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 per aver trasmesso programmi promozionali di servizi "audiotex" interattivi in data 27 gennaio 2012 nella fascia compresa tra le ore 7:00 e le ore 23:00;

VISTA la delibera n. 480/12/CONS del 18 ottobre 2012 con la quale l'Autorità ha ordinato alla medesima società One Sat S.r.l. di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), per la violazione dell'articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 per aver trasmesso sul canale televisivo satellitare "Just One – ch. 931" programmi promozionali di servizi "audiotex" interattivi in data 4 maggio 2012 dalle ore 09:59 alle ore 10:14;

VISTA la delibera n. 74/13/CONS del 6 febbraio 2013 con la quale l'Autorità ha ordinato alla medesima società One Sat S.r.l. di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), per la violazione dell'articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 per aver trasmesso sul canale televisivo satellitare "Just One – ch. 931" programmi promozionali di servizi "audiotex" interattivi in data 29 novembre 2011 dalle ore 12:39 alle ore 12:54;

VISTO l'atto della Direzione servizi media dell'Autorità in data 10 ottobre 2013, n. 89/13/DISM N°PROC. 2555/FB, notificato in data 10 ottobre 2013, con il quale veniva contestata alla citata società One Sat S.r.l. la violazione dell'articolo 36bis, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la violazione delle disposizioni del Codice di autoregolamentazione tv e minori, con particolare riguardo ai paragrafi 3.1, 4.1 e 4.4 lett. b) dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché la violazione dell'articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per la trasmissione sul programma televisivo satellitare "Just One – ch. 931" di propaganda di servizi audiotex a carattere di intrattenimento erotico recante scene potenzialmente lesive dello sviluppo fisico e morale dei minori in data 18 febbraio 2013 dalle ore 00:00 alle ore 23:59 nonché in data 13 e 14 aprile 2013 dalle ore 00:00 alle ore 23:59;

RILEVATO che la competenza a deliberare sulle violazioni oggetto del presente procedimento è attribuita, quanto all'articolo 1, comma 26 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, al Consiglio dell'Autorità (articolo 1, comma 6, lett. c), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249), e quanto all'articolo 36bis, comma 1 lett. g) e all'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, alla Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità (articolo 1, comma 6, lett. b), n.14 della legge 31 luglio 1997, n. 249);

RITENUTA, nel caso di specie, prevalente la competenza deliberativa del Consiglio rispetto a quella della Commissione per i servizi e i prodotti, anche in considerazione della sua competenza residuale in virtù della previsione dell'articolo 1,

comma 6, *lett. c*), n. 14 in base al quale esso esercita tutte le funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla Commissione per le infrastrutture e le reti e alla Commissione per i servizi e i prodotti;

RILEVATO che la società One Sat S.r.l. non ha presentato memorie giustificative né ha chiesto di essere sentita presso l'Autorità sui fatti oggetto della contestazione;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'articolo 36bis, comma 1, *lett. g*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori;

- ai sensi delle disposizioni del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella fascia oraria "protetta" di programmazione, tra le ore 16:00 e le ore 19:00, le emittenti televisive sono tenute ad effettuare *"un controllo particolare sia sulla programmazione, sia sui promo, i trailer e la pubblicità"* (paragrafo 3.1 del Codice), a *"non trasmettere pubblicità che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi"* (paragrafo 4.1 del Codice) e ad *"evitare la pubblicità in favore di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti"* (paragrafo 4.4 *lett. b*) del Codice);

- ai sensi dall'art. 34, comma 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le emittenti televisive sono tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di autoregolamentazione tv e minori, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16:00 alle ore 19:00 *"con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva"*;

- ai sensi dell'articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, alle emittenti televisive è fatto divieto di propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex (quali "linea diretta" conversazione, "messaggerie locali", "chat line", "one to one", "hot line") nelle fasce di ascolto e di visione comprese tra le ore 7:00 e le ore 24:00;

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine alla violazione da parte della società One Sat S.r.l., autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare *"Just One – ch. 931"*, delle disposizioni di cui all'articolo 36bis, comma 1, *lett. g*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, delle disposizioni del Codice di autoregolamentazione tv e minori, con particolare riguardo ai paragrafi 3.1, 4.1 e 4.4 *lett. b*) dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 per la trasmissione di propaganda di servizi audiotex a carattere di intrattenimento erotico recante scene potenzialmente lesive dello sviluppo fisico e morale dei minori in data 18 febbraio 2013 dalle ore 00:00 alle ore 23:59 nonché in data 13 e 14 aprile 2013 dalle ore 00:00 alle ore 23:59;

RILEVATO che:

- per la violazione del disposto dell'articolo 36bis, comma 1, *lett. g*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è prevista, al termine del procedimento istruttorio, l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/00) ai sensi dell'articolo 51, comma 2, *lett. a*) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

- nei casi di inosservanza delle disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione tv e minori è prevista, al termine del procedimento istruttorio, l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00);

- per la violazione del disposto dell'articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 è prevista, al termine del procedimento istruttorio, l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, *lett. c)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

CONSIDERATO, quanto ai criteri per la determinazione della sanzione stabiliti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689:

1. con riferimento *alla gravità della violazione*: sebbene in linea teorica essa debba ritenersi elevata, stante la evidente e pervasiva natura pregiudizievole per lo sviluppo fisico e morale dei minori del contenuto della propaganda mandata in onda e del messaggio veicolato dalla stessa, finalizzato alla promozione, anche nella fascia oraria c.d. "*protetta*", di servizi telefonici a carattere di intrattenimento erotico destinati agli adulti, la stessa si valuta di media entità in considerazione del ridotto bacino di utenza di un programma satellitare come "*Just One*" rispetto a quello delle emittenti nazionali, in funzione dell'accesso ai programmi limitato ai soli abbonati SKY e tale pertanto da provocare limitati effetti pregiudizievoli per gli utenti finali;
2. con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso ed anzi ha reiterato la condotta illecita persistendo nel trasmettere propaganda recante contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo dei minori anche nella fascia oraria di protezione specifica, in cui si presume che l'ascolto da parte dei telespettatori minorenni non sia supportato dalla presenza di un adulto;
3. con riferimento *alla personalità dell'agente*: va valutato che la società One Sat S.r.l., pur essendo destinataria di ulteriori provvedimenti sanzionatori emessi per fatti analoghi dall'Autorità oltre che nei confronti del programma "*Just One*" (cfr. delibera n. 446/12/CONS del 4 ottobre 2012, delibera n. 480/12/CONS del 18 ottobre 2012 e delibera n. 74/13/CONS del 6 febbraio 2013), anche nei confronti dei programmi "*One*" (cfr. delibera n. 7/13/CSP del 10 gennaio 2013, delibera n. 77/13/CONS del 6 febbraio 2013 e delibera n. 454/13/CONS del 25 luglio 2013) e "*New One*" (cfr. delibera n. 447/12/CONS del 4 ottobre 2012, delibera n. 76/13/CONS del 6 febbraio 2013 e delibera n. 14/14/CSP del 30 gennaio 2014) dei quali è responsabile oltre al programma "*Just One*", ha persistito nel medesimo comportamento illegittimo (trasmissione di propaganda di servizi "audiotex") non ritenendo, nel corso di alcun procedimento avviato nei suoi confronti, di avvalersi degli istituti della partecipazione con la presentazione di memorie giustificative o richieste di audizione, rendendosi temporaneamente assente nel corso delle operazioni di notifica a mezzo servizio postale degli atti ad essa destinati e non ottemperando agli ordini dell'Autorità con conseguente assoggettamento a procedure di riscossione coattiva;
4. con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: si osserva che le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società One Sat S.r.l.

nell'esercizio di bilancio 2012, pari ad euro 143.583,55 - manifestamente inferiore all'ammontare delle somme, peraltro finora mai corrisposte, dovute dalla stessa in conseguenza delle numerose sanzioni ricevute per la programmazione irradiata dai canali televisivi da essa eserciti - non risultano tali, anche in considerazione del comportamento omissivo finora tenuto, da poter ritenere l'irrogazione di una ulteriore sanzione pecuniaria, strumento idoneo a conferire piena efficacia all'azione sanzionatoria e a realizzare il fine che la norma intende perseguire della tutela degli utenti nella programmazione radiotelevisiva, ed in particolare della salvaguardia dei telespettatori della fascia più debole costituita dal pubblico minorenni;

RILEVATO che nel caso di specie la violazione più grave risulta essere quella relativa alle disposizioni di cui ai paragrafi 3.1, 4.1 e 4.4 *lett. b)*, del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la quale la misura massima edittale della sanzione amministrativa da irrogare è stabilita in euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) dall'articolo 35, comma 2, dello stesso decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, a fronte della misura massima della sanzione irrogabile per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 36 bis, comma 1 *lett. g)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e di cui all'articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 fissata, in entrambi i casi, in euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), dall'articolo 51, comma 2, *lett. a) e c)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATO che con provvedimenti esecutivi n. 446/12/CONS del 4 ottobre 2012, n. 480/12/CONS del 18 ottobre 2012 e n. 74/13/CONS l'Autorità ha irrogato alla società One Sat S.r.l. sanzioni pecuniarie per aver trasmesso sul medesimo programma "Just One" propaganda di servizi "audiotex" interattivi in data 27 gennaio 2012, in data 4 maggio 2012 ed in data 29 novembre 2011 e che pertanto gli illeciti oggetto del citato atto di contestazione n. 89/13/DISM N°PROC.2555/FB, commessi in data 18 febbraio 2013 nonché in data 13 e 14 aprile 2013 configurano il presupposto della reiterazione prevista dall'articolo 8bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, trattandosi di violazioni che per la natura dei fatti che le costituiscono e per le modalità di condotta (trasmissione di propaganda di servizi "audiotex") presentano caratteri fondamentali comuni e non risultano commesse in tempi ravvicinati né sono riconducibili ad una programmazione unitaria;

RILEVATO che l'articolo 51, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, prevede, per i casi di violazioni di particolare gravità o reiterate, che l'Autorità possa irrogare nei confronti dell'emittente la sanzione della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi;

ACCERTATA la reiterazione delle violazioni contestate con provvedimento n. 89/13/DISM N°PROC. 2555/FB;

RITENUTO, per l'effetto, di dover applicare, per le violazioni rilevate, la sanzione della sospensione dell'attività dell'emittente per un periodo di trenta giorni ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 51, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, tenuto conto dei criteri di cui agli articoli 8bis e 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

### **ORDINA**

alla società One Sat S.r.l. con sede legale in Roma, via dei Carvillii n. 51, di sospendere per un periodo di trenta giorni a decorrere dal ventesimo giorno dalla notifica del presente provvedimento, l'attività di diffusione del programma televisivo satellitare "*Just One – ch 931 (parametri tecnici di trasmissione: Satellite Eutelsat Hot Bird 6 – posizione orbitale 13° est – frequenza di up link 14292,16 MHz – frequenza di down link 12538 MHz – larghezza di banda 1,25 Mbps – trasmissione digitale)*" autorizzata con delibera dell'Autorità n. 493/11/CONS del 13 settembre 2011, per la violazione reiterata delle disposizioni di cui all'articolo 36bis, comma 1 *lett. g)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché delle disposizioni del Codice di autoregolamentazione tv e minori, con particolare riguardo ai paragrafi 3.1, 4.1 e 4.4 *lett. b)* dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650.

Ai sensi dell'articolo 51, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'Autorità, nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa, può disporre la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

Il periodo di sospensione dell'attività di diffusione dovrà essere comunicato a quest'Autorità entro il termine di dieci giorni dalla data iniziale della stessa, indicando come riferimento "*delibera n. 74/14/CONS*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 24 febbraio 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**

Francesco Sclafani